

STATUTO

IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIANO ROMANO RM PIAZZA
MATTEOTTI 17

Numero REA: RM - 1669392

Codice fiscale: 16678711009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2022 - Statuto completo	2
--	---



BIANCA DELL'ONTE
NOTAIO

ALLEGATO "A" REP.N. 4414/3850

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata: "IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La società è retta con le discipline della previdenza e della mutualità nonché con le norme di legge.

Art. 2

La società ha sede in Fiano Romano e l'Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare di aprire filiali e succursali o dipendenze in tutto il territorio nazionale.

Art. 3

La società avrà durata dalla data della sua legale costituzione e fino a tempo indeterminato.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle Cooperative Sociali), la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa, in particolare, ha per oggetto la gestione di servizi socio-assistenziali, socio sanitari ed educativi, lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate. In relazione a ciò essa si propone, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

- assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da regioni, province, comuni e da qualsiasi ente pubblico, nonché da privati, incarichi per svolgere attività di studi e ricerche o per redigere piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione nei settori dei servizi sociali e sanitari per l'assistenza nell'elaborazione degli stessi nonché appalti di lavori o concessione di servizi, esecuzioni di forniture, costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, nei seguenti settori: socio/assistenziale, attraverso: attività di segretariato sociale; prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; assistenza socio-pedagogica; assistenza economica e pronto intervento; assistenza domiciliare;
- la gestione (diretta ed in convenzione con enti pubblici e privati) di: servizi residenziali, semi residenziali e diurni (case famiglia, comunità educativo-assistenziali, comunità terapeutiche, case di riposo), centri di aggregazione sociale, centri di vacanza, interventi per l'integrazione sociale, interventi connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie;
- attività produttive finalizzate all'inserimento lavora-

tivo, anche temporaneo, di soggetti a rischio di emarginazione (portatori di disabilità o di altri tipi di svantaggio sociale), nei settori dell'agricoltura, dell'Industria, dell'Artigianato e della Pesca, ovvero attività attinenti a tali campi; attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne;

- socio/sanitarie, attraverso: attività sanitarie e connesse con la prevenzione, la Diagnosi e la riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche, ovvero attività attinenti a tali campi; attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro e di prevenzione di fattori di rischio sanitario e sociale, ovvero attività attinenti a tali campi;
- progettazione e programmazione di servizi per la collettività in campo sanitario per l'erogazione di prestazioni ai cittadini ovvero attività attinenti a tali campi; gestione (diretta ed in convezione con enti pubblici e privati) di strutture residenziali e/o semiresidenziali, centri sociali, di servizio a domicilio e per interventi comunque denominati, per l'erogazione di prestazioni di servizi sanitari e di prevenzione di malattie e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi. Le attività e le prestazioni su elencate si intendono offerte rispettivamente a tutti i cittadini ed in particolare a quelli a rischio di emarginazione quali: anziani, minori, portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali; tossicodipendenti, ex detenuti, nomadi, extracomunitari, ragazze madri ed altri soggetti a rischio di emarginazione sociale;
- svolgere attività di tutela della salute, della dignità e per le pari opportunità della donna, con gestione diretta od in convenzione con enti pubblici e privati, di strutture destinate a tali servizi e per interventi negli asili nido, nei consultori familiari, nei centri donna, nei centri contro la violenza o comunque denominati;
- intervenire nel settore educativo e della formazione professionale , attraverso: redazione di piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione per la formazione professionale o il supporto per l'elaborazione degli stessi; attività di educazione sociale, sanitaria ed ambientale, ovvero attività attinenti a tali campi; gestione in proprio o in regime di convenzione con enti pubblici e privati, di corsi di formazione professionale anche nelle forma di agenzia di formazione; attività di formazione professionale per operatori socio/sanitari e per utenti; attività di orientamento al lavoro per le fasce deboli del mercato del lavoro; attività di formazione professionale per le fasce deboli del mercato del lavoro: inoccupati o disoccupati donne, giovani e adulti, immigra-

ti, extracomunitari, disabili con titoli di studio deboli o inadeguati alla richiesta di mercato. Attività di studi e ricerche sui ruoli emergenti nel campo del sociale; attività formative per la creazione di nuovi profili professionali aderenti alle richieste di mercato, per favorire l'inserimento lavorativo; produzione di sussidi didattici; Di assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da regioni, province, comuni e da qualsiasi ente pubblico, nonché da privati, appalti di lavori o concessione di servizi, esecuzioni di forniture, costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, per ulteriori servizi di interesse collettivo, attinenti ai seguenti ambiti: trasporti c/proprio e c/terzi, attività correlate all'utilizzo dell'informatica, Ecologia e sanificazione ambientale con raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti solidi urbani; pulizie, facchinaggio e manutenzioni civili ed industriali, giardinaggio e manutenzione aree verdi; riassetto aree agricole e/o boschive, manutenzione e gestione aree boschive per prevenzione incendi; gestione parcheggi e sosta a pagamento sia pubblica che privata; ristorazione collettiva: preparazione, somministrazione di cibi cotti e precotti, refezione scolastica, gestione di spacci, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie; gestione e manutenzione impiantistiche, impianti sportivi e circoli ricreativo-culturali. Al fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra ed in misura non prevalente rispetto all'oggetto sopra indicato la cooperativa potrà: coordinare e programmare gli indirizzi imprenditoriali dei soci cooperatori, provvedere anche in collaborazione con i soci cooperatori, alla compilazione di progetti e preventivi di appalti di lavori, servizi e forniture; contribuire alla conduzione tecnica degli appalti di lavoro, opere e forniture assunte anche direttamente dai propri soci cooperatori, assistendoli nella soluzione di eventuali problemi con i committenti; prestare assistenza ai soci cooperatori nella formazione di programmi aziendali; partecipare a consorzi, società consortili e società con finalità analoghe alle proprie; vigilare perché i patti intervenuti tra cooperative consorziate, relativa all'esecuzione di lavori, siano scrupolosamente rispettati; diffondere i principi della sana cooperazione, in particolare tra i lavoratori, realizzare e gestire impianti per la produzione di beni e servizi in tutti i settori di attività delle associate, nonché della cooperativa medesima; svolgere attività di volontariato sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di volontariato.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la cooperativa si doterà di adeguati apparati tecnici di studio, di progettazione e di intervento, nonché si una adeguata strut-

tura per la commercializzazione e la vendita di ogni prodotto o tecnologia necessaria per le attività sopra elencate. Essa si propone, al riguardo, anche il compito di qualificare l'offerta di servizi svolgendo ogni compito promozionale con imprese del settore, anche assumendo incarichi di rappresentanza e di agenzia. La cooperativa può svolgere sempre con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica. Può quindi, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali nei limiti di legge. La Cooperativa può inoltre aderire oltre che a società, anche ad enti ed ad organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a potenziare e coordinare le attività mutualistiche, prestando anche fidejussioni a favore di detti enti ed organismi nei limiti di legge. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal consiglio di amministrazione e/o dall'amministratore unico. La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al D.Lgs 1 settembre 1993 n. 333, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal DLgs 29 luglio 1995 n. 115 Le attività di mediazione e consulenza di cui alla Legge 7 marzo 1996 n.103, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'Art. 13 del D.Lgs 24 febbraio 1993 n. 59. La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.

La cooperativa potrà effettuare servizi di gestione integrata di tutti o parte dei servizi di cui all'oggetto sociale, in proprio o per conto terzi (così detta attività di global service).

La cooperativa potrà effettuare raccolta di prestiti dalle sole imprese associate, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

La cooperativa non potrà svolgere attività finanziaria rivolta al pubblico, comprese quelle previste dalle leggi

nn. 1 e 197/1991, e neppure attività di raccolta di risparmio dal pubblico.

La società potrà avvalersi dei contributi previsti dalle leggi regionali e nazionali in materia di cooperazione; potrà, inoltre, avvalersi degli incentivi messi a disposizione dalla comunità europea.

La cooperativa può operare anche con terzi e potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese con oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

Titolo II

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, mentre il numero minimo indispensabile è quello previsto dalla Legge e la responsabilità di ogni socio per le operazioni sociali è limitata all'importo delle quote sottoscritte.

Art. 6

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie;

- a) Soci prestatori e cooperatori;
- b) Soci fruitori;
- c) Soci volontari;
- d) Soci sovventori;
- e) Persone svantaggiate.

Sono soci prestatori e cooperatori coloro che prestano la propria attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità.

Sono soci fruitori coloro che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente in favore della Cooperativa.

Sono soci sovventori coloro che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale attraverso la sottoscrizione ed il versamento di quote di capitale sociale.

La loro ammissione è limitata ad un massimo di un terzo di voti spettanti a tutti i soci.

Sono considerate persone svantaggiate chi possiede i requisiti richiesti dell'art. 4 della Legge 381 del 8 novembre 1991 per cui la cooperativa effettua l'inserimento lavorativo.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione dichiarando di obbligarsi alla osservanza del presente statuto e dei regolamenti approvati dall'Assemblea. Il Consiglio accoglie la domanda ove per il singolo richiedente risulti accertata l'assistenza dei requisiti di cui al precedente articolo è sempre che la nuova ammissione non arrechi pregiudizio all'economia sociale.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento almeno di una quota sociale e con il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

In caso di reiezione della domanda, il richiedente può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 9

I soci cessano di appartenere alla Società per recesso, per decadenza e per espulsione.

Il recesso (salvo quanto previsto al successivo articolo sedici e oltre che nei casi previsti dalla legge) è ammesso solo nei seguenti casi:

- a) Quando il socio trasferisce la propria residenza lontano dalla zona dove si esplica l'attività sociale, tanto che, in seguito a tale trasferimento, non possa più effettivamente collaborare all'attuazione degli scopi sociali;
- b) Quando il socio perde i requisiti di cui all'art. 6;
- c) Quando il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere consentito volta per volta dal Consiglio di Amministrazione e non sarà operativo che quando ne sia fatta annotazione nel libro dei soci.

Art. 10

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, falliti e di quelli che svolgono un'attività contrastante con gli interessi della cooperativa, oppure abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

Art. 11

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i soci:

- a) Che non ottemperino alla disposizione del presente statuto, delle assemblee e del Consiglio legalmente delibe-

rante e che per un anno consecutivo cessino di usufruire dei servizi sociali e, formalmente invitati, continuino in tal modo a non partecipare all'attività sociale;

b) Che si rendessero morosi nei versamenti delle quote e nel pagamento dei debiti contratti verso la società per qualunque titolo;

c) Che danneggino in qualunque modo materialmente e moralmente la società o fomentino dissidi o disordini in seno alla stessa;

d) Che vengano condannati a pene restrittive della libertà personale per reati infamanti;

e) Che non occasionalmente si presentino al lavoro in ritardo o in stato di ubriachezza;

f) Che preposti a mansioni di vigilanza trascurino di fare osservare le norme e omettono di segnalare le trasgressioni al Consiglio;

g) Che senza prove fondate diffamino l'operato dei soci, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, ove nominato e di quanti collaborino al buon funzionamento della cooperativa.

Art. 12

Contro le decisioni del Consiglio il socio escluso può appellarsi esclusivamente avanti all'assemblea dei soci entro un mese dall'avvenuta comunicazione, fermo il diritto del socio di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 2527 del c.c.

Art. 13

I soci receduti, dichiarati decaduti, ed esclusi hanno diritto al rimborso delle quote sociali, fino alla concorrenza dei versamenti fatti, secondo i risultati del bilancio dell'esercizio nel quale il recesso, la decadenza e la esclusione diventi efficace. In ogni caso il rimborso delle quote non potrà essere superiore al valore nominale. Per i soci esclusi il Consiglio di Amministrazione potrà trattenere tutto o parte del capitale rimborsabile a titolo di risarcimento anche parziale di eventuali danni arrecati.

Art. 14

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote della misura dei versamenti eseguiti a seconda dei risultati dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, mai però in misura superiore al valore nominale, qualora gli eredi non volessero delegare uno di loro stessi, avente i requisiti per essere socio, a succedere nella quota del defunto.

Titolo III

PATRIMONIO SOCIALE

ART.15

Il patrimonio è costituito:

a) dal capitale sociale illimitato e diviso in quote del

valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero) cadauna;

b) dal fondo legale di riserva;

c) da eventuali fondi istituiti con regolamenti approvati dall'assemblea;

d) da qualunque liberalità che pervenga alla cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Art. 16

Le quote sono nominative e non possono essere cedute per atto tra vivi salvo il diritto del socio di recedere dalla società con diritto al rimborso delle quote.

Nel caso di rimborso, al socio viene rimborsata la minor somma tra il valore nominale e quello reale risultante dall'ultimo bilancio approvato; le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili in alcun caso.

Le quote possono essere pagate a rate e cioè:

a) per la metà all'atto di sottoscrizione;

b) il rimanente entro tre mesi.

Art. 17

Ciascun socio può sottoscrivere quote fino al limite massimo consentito dalla Legge.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 18

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta l'anno possibilmente nei quattro mesi o nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e quando il Consiglio o l'Organo di Controllo lo ritiene opportuno, ovvero quando un terzo dei soci ne faccia richiesta motivata, nel qual caso il Consiglio deve provvedere entro quaranta giorni.

Art. 20

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno viene affisso all'albo sociale almeno sei giorni prima dell'adunanza può indicare il giorno per l'eventuale seconda convocazione qualora la prima non raggiungesse il numero legale. Questa non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'avviso stesso potrà eventualmente essere portato a conoscenza dei soci anche a mezzo raccomandata.

Art. 21

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato in ciascun avviso di convocazione.

Art. 22

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando ne siano presenti almeno due terzi dei soci. Le assemblee in seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tuttavia è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci componenti la società per modificare lo statuto, per trasformare o sciogliere la società o nominare liquidatori.

Art. 23

Ogni socio dispone di un solo voto qualunque sia il numero delle quote che possiede, ed ha diritto al voto sempreché sia stato iscritto nel libro dei soci almeno un mese prima dell'assemblea. Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ma per la nomina delle cariche sociali basta la maggioranza relativa. Le votazioni si fanno per alzata di mano. In caso di malattia o di legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare nell'assemblea da altro mediante delega sottoscritta. Ogni mandatario non può rappresentare più di un socio.

Art. 24

L'assemblea nomina di volta in volta un Presidente ed un Segretario anche non socio. Il verbale viene approvato seduta stante qualunque sia il numero dei soci rimasti e viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione si compone: di un numero dispari di membri, stabilito dall'assemblea ad ogni rinnovo delle cariche sociali e compreso fra tre e cinque, nominati dall'assemblea tra i soci e dura in carica tre esercizi: gli amministratori sono sempre rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 26

Il Consiglio nomina un Presidente, un Vice Presidente un Segretario anche non socio.

Art. 27

Il Consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per Legge e per statuto non siano riservati alla assemblea o ai sindaci.

Il Consiglio può quindi anche transigere o compromettere in arbitri amichevoli compositori, acquistare materiali in genere, acquistare e vendere e permutare immobili, acconsentire trascrizioni, iscrizioni, riduzioni, postergazioni, cancellazioni, e altri annotamenti ipotecari, contrarre mutui, rinunciare ad ipoteche anche legali esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari, compiere operazioni di finanziamento, anche cambiario, stipulare assicurazioni anche collettive per i soci abbinate a forme previdenziali o di finanziamento; autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubbli-

co, della Cassa Depositi e Prestiti, della Cassa di Risparmio o del Credito Fondiario o presso qualsiasi ufficio privato e pubblico, curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'assemblea, formulare i bilanci, redigere i regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nominare procuratori speciali quando sia necessario, assumere, licenziare, sospendere impiegati e operai, fissarne le retribuzioni e le mansioni.

Art. 28

Il Presidente rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché avanti tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale; in sua assenza la firma e la rappresentanza legale della società spetta al Vice Presidente. Il Presidente può concedere sia ai soci che alle terze procure speciali e "ad negozia" per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.

Art. 29

Gli amministratori debbono astenersi dalle discussioni e deliberazioni che li riguardano personalmente.

Art. 30

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente col voto favorevole della stessa maggioranza. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 31

Il verbale delle sedute di Consiglio viene approvato seduta stante e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 32

I componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, presenza alle sedute del Consiglio con voto consultivo; sono tenuti ad esprimere il loro parere ove ne siano richiesti ma, in tal caso, possono chiedere che la seduta venga rinviata di tre giorni e che ne siano loro esibiti gli eventuali documenti.

Art. 33

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata da almeno due amministratori. Il Consigliere che senza giustificato motivo risultasse assente alle sedute per tre volte consecutive potrà essere dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 34

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1, cod.civ., o volontariamente, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod.civ.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 cod.civ.
L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci, l'accesso ad informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409bis e seguenti cod.civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del col-

legio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

TITOLO V

BILANCIO ANNUALE

Art. 35

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, con la formazione dell'inventario e del bilancio.

Art. 36

Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:

non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva legale; il 3% (tre per cento) da versare a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o, nei casi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, in conformità a quanto stabilito dai commi stessi;

un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

la quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non utilizzata per la rivalutazione delle quote, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata ai fini mutualistici.

È assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci durante la vita sociale.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37

Nel caso di anticipato scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori anche fra non soci e ne fissa i poteri e le retribuzioni. Per la nomina dei liquidatori è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci iscritti nella società, in difetto la nomina spetta al Presidente del Tribunale di Bari.

Art. 38

Nel caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39

I bilanci non si possono impugnare dopo trascorsi sessanta giorni dal loro deposito nel Registro delle Imprese.

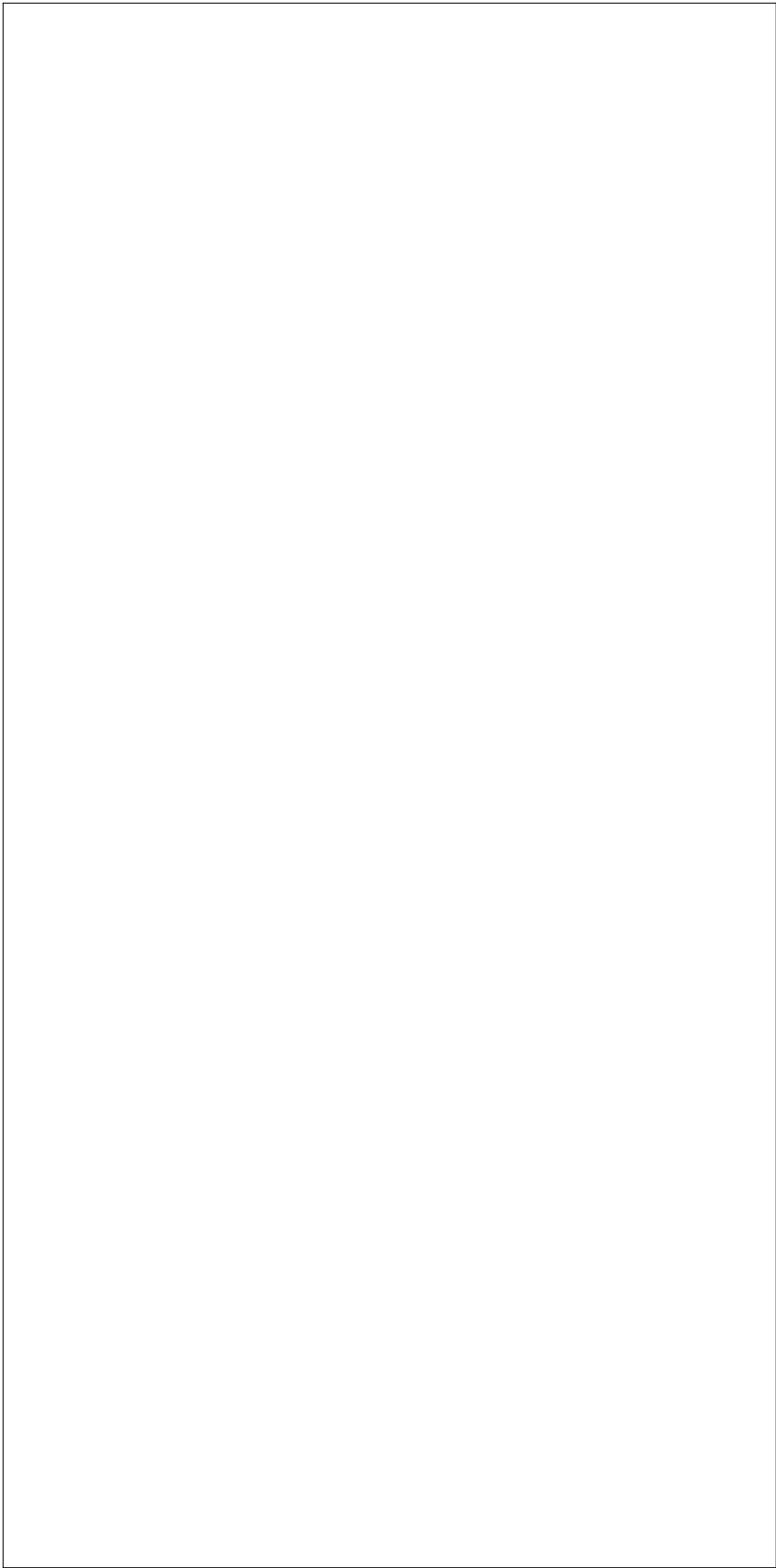
Art. 40

Tutte le questioni relative alle retribuzioni dei soci e connesse integrazioni sociali di bilancio e finali in sede di liquidazione, come pure tutte le questioni relative alla sospensione o alla esclusione dei soci, non possono essere portate in sede sindacale essendo di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dell'Organo di Controllo.

Art. 41

Per quanto non contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge, vigenti in materia.

Firmato a margine: DI LUCANTONIO Angela, COSTANTINI Angelo, ADAMI Vincenzo, Bianca Dell'Onte i.s.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.
FIRMATO DIGITALMENTE: BIANCA DELL'ONTE